

QUESITI 15 settembre

QUESITO N. 1

Soggetto che detiene immobili all'estero locati. La sanzione applicabile a detti redditi è quella ordinaria maggiorata di 1/3 in quanto redditi esteri?

Risposta

Si

QUESITO N. 2

Al contribuente è stato rilasciato il waiver svizzero a luglio 2015, prima dell'accordo tra Unione Banche Svizzere e Agenzia Entrate. Poiché il modello definitivo (approvato successivamente) e quello rilasciato al contribuente differiscono solo riguardo ai maggiori dettagli anagrafici e per la comunicazione in caso di revoca, è necessario rifare il waiver o si può tenere quello precedente, aggiungendo l'impegno a comunicare eventuali revoche?

Risposta

Non è necessario rifare il waiver.

Come viene evidenziato sul sito dell'Agenzia (Cosa devi fare – Richiedere – Collaborazione Volontaria (Voluntary Disclosure) - Modello e Istruzioni) la pubblicazione del nuovo waiver (svizzero) non inficia la validità di quelli precedentemente presentati purché contengano tutte le informazioni richieste dall'Agenzia delle Entrate nel proprio modello evidenziando, ad esempio, l'irrevocabilità del waiver stesso.

QUESITO N. 3

Nel caso di giacenze estere pervenute per successione.

La successione italiana è stata regolarmente presentata e pagata da oltre 5 anni.

La successione per i beni esteri non è stata presentata in Italia.

Non è dovuta imposta di successione perché ampiamente coperta dalla franchigia e le sanzioni sono prescritte per decorrenza.

E' necessario presentare dichiarazione di successione per i beni esteri? Ciò deve avvenire PRIMA della presentazione della Voluntary? Nel caso ciò non avvenga quali sono le conseguenze per la procedura di VD?

Risposta

Gli eredi hanno ricevuto in successione attività ed investimenti esteri, formati in anni passati, ma evidentemente non indicati nella dichiarazione di successione presentata in Italia.

La procedura della VD prevede che vengano fornite tutte le informazioni e la documentazione riguardo alle modalità con le quali si sono formate le attività e gli investimenti esteri per le quali sono stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale.

Nell'ottica di massima compliance e trasparenza, il contribuente potrà presentare dichiarazione di successione integrativa in merito alle attività e investimenti detenuti all'estero non indicati nella dichiarazione di successione all'epoca presentata.

Considerato che nel quesito viene evidenziato che *“la successione italiana è stata regolarmente presentata e pagata da oltre 5 anni.”* e che per le giacenze estere *“non è dovuta imposta di successione perché ampiamente coperte*

dalla franchigia” si dà per assunto che con riferimento alla successione italiana siano state già pagate le sole imposte ipotecarie e catastali dovute in relazione ai beni e diritti trasferiti per successione.

Si evidenzia che la verifica del superamento della franchigia deve essere effettuato sulla totalità dell’attivo ereditario, tenendo in considerazione anche i beni detenuti in Italia e all’estero già oggetto di dichiarazione secondo quanto statuito dal Testo Unico sulle Imposte di successione e donazione (D.Lgs. 346/90).

QUESITO N. 4

Il contribuente intende aderire alla Voluntary Disclosure per una gestione patrimoniale presso un Istituto di Credito svizzero per la quale ha operato anche con finanziamenti concessi dallo stesso Istituto di Credito, aperti ed estinti nel corso degli anni. Intendendo adottare il criterio di calcolo forfettario per determinare il reddito presunto, occorre fare riferimento al patrimonio complessivo lordo o al patrimonio complessivo al netto dei finanziamenti di cui sopra? Ovviamente entrambi i dati risultano chiaramente dagli estratti conto a fine esercizio.

Qualora invece si intendesse adottare la determinazione analitica del reddito è corretto depurare saldo iniziale e saldo finale di ciascun anno da eventuali finanziamenti accesi o estinti in corso d’anno?

Si precisa ancora che l’Istituto di credito in questione non rilascia alcuna certificazione/attestazione del reddito/perdita effettivamente conseguiti in ogni singolo anno.

Risposta

La base imponibile va quantificata sulla consistenza complessiva, al lordo dei finanziamenti, in quanto questi ultimi rappresentano delle passività.

In assenza di altre informazioni non si ritiene corretto depurare i saldi dai finanziamenti.

QUESITO 16 settembre

Tizio e Caio sono due fratelli che hanno aperto negli anni Novanta due conti correnti in Svizzera ed, essendo entrambi incorsi nella violazione di cui all’articolo 4, comma 1, D.L. 167/1990, intendono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria. Tizio è unico intestatario (e titolare effettivo) del conto corrente “Alfa” e risulta essere procuratore di Caio in relazione al conto corrente “Beta” (e di cui Caio risulta essere l’unico titolare effettivo).

La consistenza dei due conti correnti, al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria, è rispettivamente di 500 mila Euro per Alfa e 2 milioni di Euro per Beta.

Tizio desidera avvalersi della determinazione forfettaria dei rendimenti delle attività finanziarie detenute all’estero di cui all’articolo 5-*quinquies*, comma 8, del D.L. 167/1990.

Posto che:

- ai sensi dell’articolo 5-*quinquies*, comma 8, del D.L. 167/1990 “*l’ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell’anno e determina l’ammontare corrispondente all’imposta da versare utilizzando l’aliquota del 27 per cento*”;
- ai delegati, “*qualora non risultino essere i reali titolari effettivi delle attività presenti sui rapporti, non può essere attribuito alcun reddito connesso con le stesse*” (cfr. Circolare del 16 Luglio 2015, n. 27);
- il regime forfettario della determinazione dei rendimenti delle attività detenute all’estero può essere adottato “*solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di Euro*”;

si chiede di confermare che l'Ufficio determinerà:

- (i) la soglia dei 2 milioni di Euro e
- (ii) la base su cui applicare il rendimento forfettario

avendo riguardo solamente alle attività di cui Tizio è titolare effettivo (il conto Alfa) escludendo quindi le attività finanziarie i cui redditi non gli sono attribuiti (il conto Beta). I periodi di riferimento sono quelli accertabili ai fini delle violazioni sul monitoraggio fiscale (*i.e.* 2009-2013, salvo raddoppio dei termini).

Ritengo che tale soluzione sia accettabile in quanto uniforma i criteri di computo della "soglia" con la "base" su cui calcolare il rendimento.

Risposta

Nel caso prospettato si ritiene che qualora Tizio risulti effettivamente essere titolare effettivo, unico beneficiario economico del conto Alfa e mero delegato ad operare sul conto Beta, nell'istanza di VD dovrà indicare per intero i maggiori imponibili correlati ai redditi connessi al solo conto Alfa.

Per quanto riguarda i redditi connessi all'utilizzo delle attività finanziarie illecitamente detenute all'estero, infatti, si può far riferimento a quanto chiarito dalla Circolare 27/E par.1.1: "... ai delegati, qualora non risultino essere i reali titolari effettivi delle attività presenti sui rapporti, non può essere attribuito alcun reddito connesso con le stesse."

Riguardo all'opzione per l'applicazione del regime forfettario di determinazione dei redditi scaturiti dalle attività finanziarie, che può essere esercitata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro, la citata Circolare 27/E ha spiegato che tale valore si deve riferire "alla consistenza delle attività patrimoniali nel loro complesso, in una singola annualità, indipendentemente quindi, con riguardo alle attività cointestate ad una molteplicità di soggetti, dalla quota delle stesse (e del relativo rendimento) riconducibile al singolo contribuente".

Nel caso in esame Tizio dovrà quindi far riferimento alla consistenza complessiva del conto Alfa, comunque dovendo evidenziare tutti i versamenti effettuati sul conto medesimo e spiegarne l'origine e parimenti dovendo dimostrare che i prelevamenti eventuali non siano andati a costituire ulteriori attività estere non dichiarate.

QUESITI 21 settembre

QUESITO N. 1

Contribuente che riceve in donazione da mamma e zia una cifra intorno a 400.000 Euro derivanti dalle successioni dei suoi nonni (avvenute fra il 2007 e il 2009) e che versa in maniera frazionata dal giugno 2010 all'aprile 2013 su un conto monegasco dove lui e' titolare ed il papa' con la nuova moglie sono delegati.

Vorrei sapere se e quali documenti dovrei allegare a giustificare la provenienza del denaro, considerando che nella successione del nonno probabilmente gli importi sono molto inferiori e la successione della nonna non e' stata presentata perche' non vi erano immobili;

penso sia pacifico che ai due delegati sia attribuita una quota pari ad un terzo della consistenza, anche per il fatto che hanno eseguito dei versamenti in prima persona ma per conto del titolare (o sbaglio?);

penso anche che l'Ufficio conteggi l'imposta di donazione evasa sull'importo donatogli dalla zia;

il mio dubbio è: se si imposta la VD con il sistema forfettario (tassazione al 27% sul rendimento presunto del 5%) l'ufficio potrebbe invece considerare i vari versamenti come evasione e quindi tassarli diversamente? Bisogna sottolineare che il contribuente è un lavoratore dipendente.

Risposta

Il contribuente deve produrre la documentazione idonea a chiarire la natura e la provenienza del denaro affluito sul conto corrente e, quindi, nel caso prospettato, innanzitutto a provare l'effettività e le modalità della donazione della provvista di € 400.000,00 da parte delle due parenti e, più in generale, a chiarire l'origine degli eventuali ulteriori apporti effettuati nel periodo oggetto della *voluntary disclosure*. Il legislatore non ha stabilito una tipizzazione dei documenti che devono essere esibiti; la valenza probatoria di quanto allegato all'istanza sarà vagliata dall'Ufficio anche alla luce delle informazioni fornite nella relazione di accompagnamento e degli eventuali chiarimenti acquisiti nel corso del contraddittorio instaurato a seguito dell'invito notificato ex art. 5, comma 1-*bis* del d.lgs. n. 218/1997.

Per quanto concerne la richiesta di conferma dell'eventuale recupero dell'imposta di donazione evasa, la Circ. n. 30/2015 ha recentemente chiarito che i dati e le informazioni assunte in sede di *voluntary disclosure* assumono rilevanza anche ai fini dell'applicazione e del controllo di altri tributi non direttamente interessati dalla procedura, quali in particolare l'imposta di registro o quella sulle successioni e donazioni.

Infine, si conferma che, secondo quanto specificato nella Circ. n. 10/2015, la presunzione, prevista dall'art. 5 *quinquies*, comma 9 del d.l. 167/90, di ripartizione "*delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione (...) in quote uguali tra tutti coloro che al termine*" di ciascun periodo di imposta "*ne avevano la disponibilità*" vale anche per i soggetti che hanno la delega di firma sul conto corrente, rientranti di fatto nel novero dei soggetti che ne hanno la disponibilità: questa circostanza ha valore in particolare nel caso prospettato nel quesito dove si rinvenivano operazioni effettivamente compiute dai delegati.

Resta salva la possibilità per il *discloser* di "*fornire la prova contraria e far valere modalità di ripartizione differenti tramite idonea documentazione*".

QUESITO N. 2

UN IMPRENDITORE INDIVIDUALE NEL 2010 VERSA SU C/C SVIZZERO 30.000 EURO DI INCASSI NON DICHIARATI ORA PRESENTA ISTANZA PER ACCESSO ALLA VD BARRANDO LA CASELLA VD INTERNAZIONALE.

DOVENDO ANCHE SANARE LA POSIZIONE FISCALE DELLA PROPRIA DITTA INDIVIDUALE (IRPEF-IRAP-IVA-ECC.), DEVE:

- 1) NELL'ISTANZA STESSA BARRARE ANCHE LA CASELLA VD. NAZIONALE?
- 2) OPPURE PRESENTARE UNA SECONDA ISTANZA INSERENDO NUOVAMENTE I PROPRI DATI?

Risposta

Nell'ipotesi prospettata all'interno del modello doveva essere barrata la sola casella ***Internazionale(comm. 1)***

Come previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2015 prot. n. 2015/13193 nel caso si intenda rettificare l'istanza già presentata fino al trentesimo giorno successivo alla presentazione della richiesta può esserne compilata una nuova, completa di tutte le sue parti, barrando la casella ***Istanza integrativa***.

In tale lasso di tempo, e comunque non oltre i termini di scadenza tassativamente previsti dal legislatore per accedere alla procedura, sarà quindi possibile presentare integrazioni alla documentazione e alle informazioni eventualmente già trasmesse ed utili alla definizione della procedura.

QUESITO N. 3

1) UN CONTRIBUENTE HA IN SVIZZERA UN CONTO CORRENTE IN DOLLARI USA CHE NON È MAI STATO MOVIMENTATO DA ANNI.

TALE CONTO HA UN SALDO, PER ESEMPIO , DI 3.000.000 DI DOLLARI CHE NEGLI ANNI È SEMPRE STATO TALE PERÒ LE VALORIZZAZIONI IN EURO OGNI FINE ANNO CHE LA BANCA HA INVIATO DANNO EVIDENTEMENTE RISULTATI DIVERSI E SEMPRE IN AUMENTO TENUTO CONTO CHE IL DOLLARO NEGLI ULTIMI 5 ANNI HA SEMPRE GUADAGNATO RISPETTO ALL' EURO.

PERTANTO METTIAMO CHE OGNI ANNO, DAL 2010 AL 2013 LA VALORIZZAZIONE IN EURO SI SIA INCREMENTATA DI 30.000 EURO ANNO PUR RIMANDENO IL C/C IN DOLLARI SEMPRE UGUALE:

SI DEVE DICHIARARE ANALITICAMENTE QUESTO INCREMENTO ANNUO SEPPUR NON SI SIA MAI REALIZZATO ALCUNA PLUSVALENZA MONETARIA RESTANDO SEMPRE IL CONTO IN VALUTA ESTERA (art 67 tuir) ?

Oppure La plusvalenza si realizzerà solo quando il conto sarà tramutato in Euro ?

Risposta

Si premette che riguardo al valore da attribuire alle attività finanziarie oggetto della procedura, bisognerà fare riferimento alle regole vigenti per la compilazione del quadro RW del periodo d'imposta nel corso del quale è stata commessa la violazione ai fini dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale. Come già evidenziato nella Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015 – par. 1.2.1 e nella Circolare 27/E del 16 luglio 2015 par. 2.5 il controvalore in euro degli investimenti e delle attività finanziarie oggetto della procedura che sono espressi in valuta estera va calcolato sulla base del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi .

Il contribuente che voglia aderire alla procedura di voluntary è sempre tenuto a dichiarare e dettagliare all'interno della relazione gli incrementi delle attività estere e i decrementi delle stesse, significativi per la comprensione dell'evoluzione delle attività estere.

Non è comunque richiesta una analitica dichiarazione dei differenziali positivi generati unicamente dall'andamento del cambio della valuta estera rispetto all'euro.

Tali differenziali non costituiscono una fattispecie generatrice del presupposto impositivo ai fini dell'IRPEF ex articolo 67 del TUIR comma 1 c- quinquies; il presupposto potrà essere accertato al momento della chiusura del rapporto e della tramutazione in euro del conto.

QUESITO N. 4

Nella sezione III è necessario inserire anche i nuovi investimenti dell' anno 2009 pur essendo prescritto ai fini delle imposte sui redditi?

Risposta

Nell'ipotesi che operino gli ordinari termini di decadenza, i dati riferiti all'anno d'imposta 2009 rileveranno unicamente per la determinazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione in materia di monitoraggio fiscale.

Le misure sanzionatorie saranno applicate all'ammontare complessivo del patrimonio detenuto all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, che trova spazio nella Sezione II del Modello *voluntary*.

Per contro, la compilazione della Sezione III del Modello riferita all'anno d'imposta 2009 e perciò l'indicazione dell'ammontare complessivo di tutti gli eventuali apporti di capitale (intendendo con apporti di capitale qualsiasi somma o valore impiegato per l'acquisto o l'incremento dell'attività estera, diversa dai frutti della stessa) che per tale anno hanno interessato l'attività detenuta all'estero oggetto della collaborazione volontaria, non appare necessaria ai fini della determinazione della suddetta sanzione né sarebbe utilizzabile ai fini dell'accertamento dei redditi (essendo decaduti i termini).

In ogni caso si evidenzia che, ai fini della validità della procedura e del suo buon esito, all'interno della relazione dovrà essere fornita una idonea rappresentazione analitica dei dati schematicamente riportati nella richiesta e che per ogni annualità dovranno essere fornite la documentazione e le informazioni atte a rendere tali dati intelleggibili all'Ufficio.

Si evidenzia anche il Provvedimento del 14 settembre 2015 in merito all'indicazione degli importi degli anni d'imposta 2008 e 2009 ai fini della copertura penale di tali anni.

QUESITO N. 5

Nella sezione IV casella "1" dell'Istanza va inserita anche la valorizzazione degli Immobili detenuti all'estero alla data di emersione?

Ad esempio: Contribuente ha in data 31/8/2015 in Svizzera c/c di 100mila euro ed un Immobile in Argentina del valore di 50.000 euro; nella sezione IV si inseriscono entrambi o solo il conto corrente?

Risposta

Si, è necessario includere anche gli immobili nei valori da inserire nella citata sezione IV e segnatamente nel rigo VD16, colonna 1.

QUESITI 25 settembre (ODCEC SANREMO)

QUESITO N. 1

Nelle istruzioni per la compilazione al Modello si legge a pag. 5 il rinvio per la determinazione del valore delle attività ai criteri individuati per il quadro RW di Unico e a pag.4 alle "OPZIONI" che la media delle consistenze al termine di ciascun periodo non deve eccedere i due milioni di euro?

Interpreto correttamente pensando che nel corso dell'anno potrebbero anche essere presenti picchi di valore ben superiore ai due milioni di euro?

Ritengo che questa interpretazione sia corretta.

Risposta

L'eventualità che il valore delle attività in questione ecceda nel corso dell'anno il limite di 2 €/mln non appare rilevante, non solo perché l'importo medio che deve rispettare tale limite è calcolato in relazione alla consistenza delle attività in questione al termine di ciascun periodo di imposta, ma anche perché i metodi per il calcolo di quest'ultimo valore non fanno alcun riferimento ai livelli raggiunti dalle singole attività nel corso di ciascuna annualità.

QUESITO 29 settembre (ODCEC SANREMO)

Sono in corso di predisposizione due istanze per due soggetti.

Il primo presenta attività all'estero in Francia quindi paese black list.

Il secondo presenta attività all'estero nel principato di Monaco con il quale è stato siglato accordo di scambio informazioni.

Secondo la mia interpretazione, l'autorizzazione da rilasciare agli intermediari finanziari esteri affinché possano fornire all'Amministrazione finanziaria i dati e le informazioni concernenti le attività che formano oggetto della procedura di voluntary disclosure (cd. waiver) non deve essere allegata alla relazione illustrativa in quanto la Francia è un paese white list mentre il Principato di Monaco, avendo firmato l'accordo di collaborazione, entra e fa parte dei paesi collaborativi.

Vi chiedo quindi cortesemente di poter confermare la mia interpretazione se corretta.

Risposta

Nel caso di attività detenute in Francia (paese UE) non è necessario produrre il waiver

Nel caso le attività siano detenute presso il Principato di Monaco occorre invece presentare il waiver (in quanto paese extra UE)

QUESITO 28 ottobre (ODCEC SANREMO)

Nell'ambito di una Voluntary, un mio cliente vorrebbe mantenere il proprio investimento finanziario a Montecarlo.

La Banca monegasca ha predisposto l'allegato waiver sostenendo che è "il modello rilasciato dalle autorità monegasche" e che "non è possibile modificarlo".

Chiedo se detto modello sarà da Voi ritenuto valido.

Risposta

Il modello rilasciato dalle autorità monegasche può essere considerato valido se riproduce i medesimi elementi essenziali contenuti nel modello di waiver messo a punto dall'Agenzia delle Entrate e dall'Associazione Bancaria Ticinese, coadiuvata dall'Associazione Svizzera dei Banchieri, sostituendo i riferimenti relativi alla Svizzera con quelli relativi al Principato di Monaco.”

QUESITO 6 novembre (ODCEC SANREMO)

Una persona fisica detiene dal 2003 attività finanziarie in Svizzera

Nel 2013 trasferisce parte di queste attività a Panama in un conto corrente intestato ad un soggetto interposto (società panamense non obbligata alla tenuta della contabilità).

Nel 2014 acquista un appartamento intestandolo alla stessa società.

Dal novembre 2014 detto immobile è stato locato ad un soggetto terzo.

In data 30 settembre 2015 ha presentato l'Unico 2015

posto che la società panamense è un soggetto interposto, ha dichiarato l'immobile nel quadro RW e i redditi da locazione nel quadro RL

In data 30 settembre 2015 ha presentato istanza di VD dichiarando che

- a. le attività finanziarie rimaste in Svizzera saranno rimpatriate
- b. le attività panamensi saranno mantenute a Panama
 1. per quelle finanziarie è stato richiesto il waiver
 2. per l'immobile la Fiduciaria a cui si è rivolto ritiene non fattibile la stipula di un contratto di amministrazione senza intestazione (necessario per ottenere il rimpatrio giuridico) in quanto eccessivamente complesso ed oneroso tenuto conto del limitato valore dell'appartamento

Soluzione proposta

Si ritiene di procedere al rimpatrio giuridico della società panamense proprietaria dell'immobile (stipulando un contratto di amministrazione senza intestazione).

Preliminarmente si ritiene necessario che la società cessi di essere un soggetto interposto. Affinché ciò si possa verificare, la società dovrà optare per il cd regime ordinario (obbligo di contabilità, bilancio e dichiarazione dei redditi).

Posto che la normativa panamense consente l'esercizio di detta opzione con decorrenza dal 1° gennaio 2015, da tale data il contribuente dichiarerà nel quadro RW la partecipazione e non più l'immobile.

Risposta

Sia la prassi specifica per la voluntary disclosure sia quella relativa a precedenti procedure di emersione di attività detenute all'estero (salvo quando prendono in esame situazioni particolari) hanno riferito l'opzione del rimpatrio giuridico genericamente ad attività finanziarie e patrimoniali; si ritiene, pertanto, che sia facoltà del contribuente individuare le modalità concrete con cui realizzare quella "piena, veritiera e spontanea collaborazione attiva" che la legge richiede per il riconoscimento di "specifici effetti premiali".

Inoltre, poichè l'immobile intestato alla società panamense sarebbe stato acquistato nel 2014 e nel Modello Unico 2015 sarebbero stati indicati il suo valore nel quadro RW ed i redditi derivanti dalla sua locazione nel quadro RL, il possesso non appare riconducibile alla voluntary disclosure.